

TI_GERICHTE 11.1997.71 vom 23. September 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-09-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.71

FR: TI_GERICHTE 11.1997.71 du 23 septembre 1999

IT: TI_GERICHTE 11.1997.71 del 23 settembre 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

L'appellante sostiene di essere legittimata a chiedere l'accertamento della sua qualità di erede senza dover postulare per ciò la riduzione della disposizione testamentaria impugnata. Asserisce inoltre che la propria azione non è sorretta solo da motivi d'indole morale, ma tende alla modifica di un atto giuridico, l'accertamento della sua qualità di erede costituendo un interesse giuridico sufficiente per la proponibilità dell'azione.

E. 3

In concreto l'appellante chiede che le sia riconosciuta qualità di erede. Volta a modificare la portata del testamento, tale azione configura – contrariamente all'opinione delle parti e del primo giudice – una domanda formatrice, non di mero accertamento. Occorre pertanto verificare se esista un mezzo giuridico a tal fine, giacché le azioni formatrici sottostanno al principio del *numerus clausus* (Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, Basilea, 1986, pag. 160, n. 440). Ora, per contestare una diseredazione l'interessato dispone di due possibilità: l'azione di riduzione (art. 522 segg. CC), volta a impugnare una clausola di diseredazione in quanto tale (cfr. art. 477 e 479 CC), ad esempio perché la clausola di diseredazione è imprecisa oppure perché i motivi adottati dal disponente non configurano gli estremi dell'art. 477 CC, e l'azione di nullità (art. 519 segg. CC), volta a impugnare l'intera disposizione di ultima volontà, ad esempio per vizio di forma (Bessenich, in: Honsell/Vogt/Geiser, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 4 e 5 ad art. 479). L'azione di riduzione, di natura formatrice, comporta solo la riduzione della disposizione impugnata (Tuor in: Berner Kommentar, n. 13 ad art. 522-533 CC); per ottenere il controvalore della prestazione effettuata dal disponente in lesione della porzione legittima (DTF 110 II 228 cons. 7c e 7d) essa può essere combinata con un'azione di condanna (DTF 115 II 212; Tuor/Schynder/Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11ª edizione, pag. 475).

E. 4

La diseredazione priva l'erede legittimario sia della qualità di erede sia del diritto di ottenere la porzione legittima. Nel dubbio si presume che con la diseredazione il disponente abbia inteso privare il diseredato di entrambe le facoltà, tuttavia non è escluso che la diseredazione possa mirare a privare il diseredato solo della sua qualità di erede, lasciandogli la porzione legittima. In tal caso il diseredato non partecipa alla successione e non può chiederne la divisione (art. 478 cpv. 1 CC), ma succede a titolo singolo, ad esempio come un legatario. Al contrario, il testatore può privare il diseredato della legittima,

lasciandogli la qualità di erede. In questa seconda ipotesi il diseredato risponde in solido con gli altri eredi dei debiti della successione (art. 639 e 640 CC) e può promuovere petizione d'eredità (art. 598 segg. CC; Tuor , op. cit., 1964, note 2 e 4 ad art. 477 CC; Escher in: Zürcher Kommentar, 1959, nota 2 ad art. 477 CC).

E. 5

Nel caso in esame l'appellante non mette in dubbio la validità del testamento, postulando solo l'annullamento della propria diseredazione (petizione, pag. 8). La causa promossa configura perciò un'azione di riduzione tendente alla modifica della disposizione di ultima volontà su un punto determinato (Escher , op. cit., n. 3 ad art. 522 CC; Tuor/Schnyder/Schmid , op. cit., pag. 475). I figli comuni non potendo impugnare la convenzione matrimoniale del 1974 (art. 10 cpv. 1 e 3 tit. fin. CC; H ausheer/ Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, 1992, nota 34 ad art. 216 CC), l'annullamento della diseredazione implicherebbe in concreto per l'appellante il riconoscimento della qualità di erede, con gli oneri e i benefici che ciò comporta (assunzione in solido dei debiti della successione, art. 639 e 640 CC, rispettivamente facoltà di promuovere petizione d'eredità, art. 598 segg. CC). La clausola di diseredazione beneficia la vedova del disponente (doc. A, pag. 6: "Lascio la quota della diseredata alla mia cara moglie"). L'azione è stata correttamente intentata, perciò, nei confronti della vedova (art. 479 cpv. 2 CC).

E. 6

Il Pretore ha vagliato due motivi di diseredazione: la partenza da casa dell'appellante nel 1969, coincisa con il periodo di convalescenza della madre da un grave incidente della circolazione, e il comportamento dell'appellante durante l'inchiesta penale per omicidio aperta nel 1976 nei confronti della madre (sentenza, consid. 8 a 11). Per quanto riguarda il primo, l'appellante sostiene che la sua partenza da casa nel 1969 non può costituire una causa di diseredazione già per il fatto che il disponente non l'ha nemmeno menzionata nel testamento. Adduce inoltre che i rimproveri mossi dal padre nei suoi confronti per il procedimento penale del 1976 si esauriscono in affermazioni puramente generiche. Ora, una disposizione di ultima volontà deve designare con chiarezza la causa della diseredazione (art. 479 cpv. 1 CC; SJZ 91/1995 pag. 339), in modo da evitare che gli eredi, ai quali incombe l'onere della prova in caso di contestazione del motivo della diseredazione, adducano fatti e motivazioni non determinanti per il testatore (Rep. 1986 pag. 65). La causa di diseredazione può essere determinata o anche solo determinabile, purché ciò sia possibile con atti o documenti ai quali il testamento esplicitamente rinvia (Bessenich , op. cit., n. 1 ad art. 479 CC con richiami; DTF 73 II 211 seg.). In concreto il testamento non menziona affatto l'abbandono del tetto paterno da parte della figlia nel 1969, né tanto meno l'incidente della circolazione occorso alla madre. La locuzione "abbandonato vergognosamente" (sopra, consid. B) può riferirsi sia a una partenza fisica sia a un distacco morale. Si tratta di una causa di diseredazione meramente generica e indeterminabile. La partenza dell'appellante da casa, del resto, è stata allegata solo dalla convenuta (risposta, pag. 4; replica, pag. 3 seg.) e non può supplire alla vaghezza del testamento.

E. 7

Per quanto riguarda il secondo motivo di diseredazione, il disponente ha mosso alla figlia espliciti rimproveri sul comportamento da essa tenuto durante l'inchiesta penale del 1976 a carico della madre. Occorre quindi esaminare se tale comportamento possa essere costitutivo di grave violazione degli obblighi familiari giusta l'art. 477 CC. L'onere della

prova sull'esistenza dei fatti imputati alla diseredata incombe – come detto – all'ere-de cui profitta la clausola di diseredazione, ovvero nella fattispecie alla convenuta. Il testatore ha rimproverato alla figlia, in particolare, di avere testimoniato contro la madre. Se non che, il solo fatto di rinunciare alla facoltà di non deporre in procedimenti a carico di familiari non è un motivo di diseredazione. Finanche una deposizione testimoniale pregiudizievole al testatore può apparire giustificata, per esempio se giova a un altro membro stretto della famiglia (DTF 72 II 344; Bessenich, op. cit., ad art. 477, nota 13, p. 109). La circostanza di avere testimoniato nel procedimento penale contro la madre non costituisce quindi una grave violazione degli obblighi di famiglia – né tanto meno un grave reato – nel senso dell'art. 477 CC (DTF 72 II 341 e 344) e non legittimava il padre a diseredare la figlia. Ciò posto, rimane da esaminare se le dichiarazioni rilasciate e il comportamento tenuto dalla figlia durante il processo penale siano costitutivi di grave reato, rispettivamente di grave violazione degli obblighi familiari.

E. 8

Secondo il testatore la figlia nel testimoniare non ha esitato a formulare contro la madre pesanti accuse e a fornire informazioni menzognere (doc. A, pag. 6). In realtà la figlia ha dichiarato agli inquirenti, durante un interrogatorio di polizia, che quando sorgevano disaccordi con la madre, quest'ultima non esitava ad affermare il falso e picchiarla (doc. C, pag. 1). Che, accettando di testimoniare, la figlia dovesse dire la verità è fuori discussione (DTF 118 IV 161, 80 IV 56, 72 II 338). Incombeva alla convenuta dimostrare che la figlia avesse mentito oppure l'avesse diffamata o calunniata (art. 479 cpv. 2 CC), ciò non emerge dagli atti. Del resto non risulta neppure che l'appellante abbia fatto uso di formulazioni inutilmente offensive (DTF 118 IV 248). Gli apprezzamenti della figlia sul carattere del padre, da lei definito succube della moglie (doc. C, pag. 2), o della madre, per la quale ha dichiarato di non provare sentimenti (doc. C, pag. 2), o della sorella, qualificata di persona molto sensibile, incline alla labilità (doc. C, pag. 2) potranno forse anche dispiacere, ma non sono lesivi dell'onore né offendono gravemente gli obblighi familiari.

E. 9

Il disponente ha imputato anche alla figlia di non aver appoggiato i genitori durante l'inchiesta penale (doc. A, pag. 6). Se non che, già nel 1969 l'appellante aveva interrotto i rapporti con i genitori, a suo dire per i forti contrasti con la madre, la quale in certe occasioni sarebbe persino giunta ad alzare le mani (doc. C, pag. 1). Da allora i rapporti fra l'appellante e i genitori sono rimasti molto tesi, tant'è che un tentativo di riavvicinamento nel 1971, anno in cui l'appellante si è sposata, sarebbe fallito a seguito di un litigio con il padre. L'attrice non ha più avuto alcun rapporto con la madre, mentre gli ultimi e conflittuali contatti con il padre risalgono al periodo di detenzione preventiva della madre (doc. C, pag. 1 e 2). Il teste _____ (deposizione rogatoria, pag. 2 e 5) ha dichiarato che all'epoca in cui egli ha conosciuto i genitori, nel 1976/77, la famiglia era già divisa. Nel 1976, di conseguenza, i contatti tra l'attrice e i genitori erano già interrotti da almeno sette anni, sicché il mancato appoggio della figlia durante il procedimento penale può avere soggettivamente scosso il padre (deposizione rogatoria _____, pag. 3), ma non può avere pregiudicato gravemente vincoli familiari che ormai erano già ampiamente compromessi (DTF 106 II 304).

E. 10

Davanti agli inquirenti l'appellante si era dichiarata meravigliata di non essere stata chiamata prima a deporre (doc. C, pag. 1). Rispondendo alle domande, essa aveva dichiarato di ritenere possibile, senza tuttavia poterlo affermare con certezza, che suo padre avesse potuto procurarsi dell'etere (doc. C, pag. 11). Aveva detto inoltre di sapere che sua madre era una persona forte fisicamente, senza poter valutare però se essa fosse stata in grado di trasportare il corpo della persona uccisa (doc. C, pag. 13). L'appellante aveva altresì riferito di non aver dato alcun peso a una lettera di addio scritta dalla madre mentre si trovava in carcere, lettera che il padre le aveva letto ma di cui la madre contestava l'esistenza (osservazioni, pag. 9; doc. C, pag. 7). Infine, si era dichiarata sorpresa per il rilascio della madre, che riteneva incomprensibile, avendo appreso dai giornali alcune versioni dei fatti da lei rilasciate (doc. C, pag. 22). Certo, dall'esame di tali dichiarazioni nel loro complesso non si può escludere – con il Pretore – che l'appellante abbia sfogato vecchi rancori. In concreto tuttavia la deposizione della figlia non ha danneggiato la madre, scagionata poi dall'accusa per la quale si trovava in detenzione preventiva. Anzi, l'appellante è stata sentita dagli inquirenti quando la madre era già stata rilasciata (doc. C, pag. 22). La diseredazione per grave violazione degli obblighi familiari a norma dell'art. 477 CC richiede che l'atto o l'omissione colpevole del diseredato abbia effettivamente avuto l'effetto di compromettere gravemente i vincoli familiari (Bessenich, op. cit., n. 13 ad art. 477 CC; DTF 106 II 304). Dagli atti non risulta che il dissesto familiare sia imputabile alla figlia. In conclusione, le dichiarazioni e il comportamento di quest'ultima durante l'inchiesta penale non costituivano gravi violazioni degli obblighi familiari. Non essendo dati in concreto i motivi per una diseredazione, a giusta ragione l'attrice ne chiede l'annullamento. L'appello deve di conseguenza essere accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso che la petizione del 19 settembre 1995 è accolta e che la clausola di diseredazione è annullata.

E. 11

Gli oneri processuali sono posti a carico dell'appellata (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà all'appellante un'equa indennità per ripetibili. Dato l'esito del gravame, anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede deve essere modificato nel senso di addebitare alla convenuta i costi del processo, con obbligo di rifondere all'attrice un'adeguata indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I.

L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata: 1. La petizione è accolta e la diseredazione disposta da _____ nei confronti di _____ è annullata. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– e le spese sono a carico di _____, che rifonderà a _____ fr. 3'000.– per

ripetibili. II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1'000.– b) spese fr. 50.– fr. 1'050.– da anticipare dall'appellante, sono posti a carico di _____, che rifonderà all'appellante fr. 1'500.– per ripetibili.

III. Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente
La segretaria